

TI_GERICHTE 38.2009.85 vom 28. Juli 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-07-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2009.85_d20090728

FR: TI_GERICHTE 38.2009.85 du 28 juillet 2009

IT: TI_GERICHTE 38.2009.85 del 28 luglio 2009

Regeste

Attesa di quasi 4 mesi tra fissazione del termine ultimo per il versamento delle pretese salariali e PE. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno

Erwägungen

E. 4

Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers unverhältnismässig streng ausgelegt habe.

E. 4.1

Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine Betreuung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung, eingeleitet worden.

E. 4.2

Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er keinen Anspruch auf Insolvenzenschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der höchstgerichtlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.

2.4. Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza in quanto egli avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3). Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurato ha lavorato come piastrellista presso la ditta _____ dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2007. Il datore di lavoro non ha pagato al dipendente le vacanze e la tredicesima pro rata. Immediatamente dopo la conclusione del rapporto di lavoro egli avrebbe richiesto il versamento del salario residuo. Non ottenendo nessuna risposta positiva l'assicurato, nel mese di settembre 2007, si è rivolto al RA 1. Quest'ultimo ha contattato telefonicamente ed

ha incontrato il datore di lavoro a più riprese (cfr. Doc. 1, punto 3). Il 16 novembre 2007 _____, della ditta _____, e _____, del RA 1, hanno sottoscritto la seguente dichiarazione d'impegno: " In presenza del Signor _____ - rappresentante del RA 1 di _____, io sottoscritto signor _____, titolare dell'Impresa _____ di _____, dichiaro : di versare la liquidazione di quanto dovuto ai miei due ex dipendenti e più precisamente i signori: X, e _____ . (recte: RI 1) In due volte, la prima volta avrà luogo entro il 20 dicembre 2007 , la seconda volata entro il 18 gennaio 2008 . (Doc. 27) Il datore di lavoro non ha tuttavia rispettato quanto pattuito e non ha versato a RI 1 quanto gli spettava entro i termini concordati. Nei mesi successivi (da dicembre a maggio 2008) il RA 1, per conto dell'assicurato, avrebbe sollecitato il rispetto dell'accordo attraverso "contatti telefonici e incontri" (cfr. Doc. 1, punto 4). Il 9 giugno 2008 _____, ha inviato alla ditta _____ uno scritto del seguente tenore: " I l vostro dipendente ci ha dato regolare mandato affinché abbiamo a rappresentarlo nella vertenza salariale che lo vede opposto alla vostra Impresa. In particolare ci comunica di non avere ancora percepito a tutt'oggi la tredicesima pro rata temporis anno 2007, le indennità di vacanze maturate per l'anno 2007. Ora, malgrado la nostra conversazioni telefonica avuta nei giorni scorsi, dove mi hai illustrato la situazione, con la presente ti invito cortesemente a voler allestire un conteggio dettagliato di quanto dovuto al signor RI 1 e di voler procedere entro 10 giorni dalla data della spedizione della presente al pagamento dell'importo. Già sin d'ora ci corre l'obbligo di informarvi che, trascorso il termine citato, adiremo alle vie legali. " (Doc. 26) Sebbene la ditta non abbia reagito nel senso auspicato entro il termine assegnatole, il rappresentante dell'assicurato non ha immediatamente fatto spiccare un precetto esecutivo ed avviato un'azione giudiziaria, come la giurisprudenza relativa all'art. 55 cpv. 1 LADI impone (cfr. consid. 2.3 e 2.4), ma ha semplicemente mandato più di due mesi dopo (il 21 agosto 2008), una lettera così formulata: " Egregio signor _____ Siamo venuti a conoscenza dell'accordo verbale avvenuto nei mesi scorsi, con il signor RI 1 inerente alla liquidazione delle spettanze di cui a margine. Ovvero : Vacanze = Fr. 858.35 Tredicesima = Fr. 3 '178.55 Ora il signor RI 1 ci informa che purtroppo tale accordo pare che non sia stato da lei rispettato, ora al fine di evitare le vie legali a noi consentite le inviamo un perentorio ed inderogabile termine per il versamento di quanto dovuto entro e non oltre il 10 settembre 2008 . In caso d'inosservanza di questo termine ci vedremo costretti ad adire alle vie legali a noi consentite. " (Doc. 25) Il rappresentante dell'assicurato, malgrado il tempo trascorso e l'inazione del datore di lavoro, ha assegnato a quest'ultimo un termine per versare il salario ancora più lungo di quello fissato all'inizio del mese di giugno 2008. Non avendo il datore di lavoro comunque versato quanto richiesto, quasi due mesi dopo, il 14 ottobre 2008, è stata inoltrata la domanda di esecuzione (cfr. Doc. 24) con conseguente precetto esecutivo del 23 ottobre 2008 (cfr. Doc. 23). Il precetto esecutivo è dunque stato emesso 4 mesi dopo lo scritto con il quale il rappresentante dell'assicurato assegnava al datore di lavoro un termine di 10 giorni per soddisfare le pretese salariali. Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che, lasciando trascorrere un periodo di quasi quattro mesi dopo lo scritto del 9 giugno 2008 (al riguardo cfr. STFA C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06 del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62) prima di fare spiccare il precetto esecutivo, l'assicurato ha commesso, viste le particolarità del caso concreto, una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010). La giurisprudenza esige infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare

STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreuung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005). Nella presente fattispecie va soprattutto sottolineato che lo scritto del 9 giugno 2008 è stato preceduto da una dichiarazione d'impegno del datore di lavoro a versare il salario sottoscritto dall'amministratore della ditta e dal rappresentante dell'assicurato. Secondo questa dichiarazione allestita il 16 novembre 2007 (e quindi alcuni mesi dopo che il rapporto di lavoro si era concluso e durante i quali i tentativi di ottenere il salario residuo sono rimasti infruttuosi), entro il 18 gennaio 2008 sarebbe stato interamente versato l'importo spettante al ricorrente. Ora, alla scadenza di quel termine, l'assicurato avrebbe dovuto rivendicare più decisamente le sue pretese salariali. A ragione, la Cassa ha così negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza. Infine si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010) e che non è possibile giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343; DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 38.2009.29 del 27 luglio 2009; STCA 35.2009.48 del 18 giugno 2009; SVR 1999 ALV N. 15; STFA I 241/04 del 15 giugno 2005; DTF 125 V 191 consid. 2a; STFA I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.5.1).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.